

Versione del 25 aprile 2024

Amministrazione digitale Svizzera

Per la trasformazione digitale nello Stato federale

Regolamento di gestione e finanziario

emanato il 25 aprile 2024 dall'organo di direzione politica



Indice

Capitolo	Principi	3
Articolo 1	Basi e campo di applicazione	3
Articolo 2	Rappresentanza legale e diritto di firma	3
Articolo 3	Principi generali dell'amministrazione.....	4
Capitolo	Disposizioni di esecuzione relative al mandato di prestazioni dell'ADS.....	4
Articolo 4	Strategia	4
Articolo 5	Piano di attuazione.....	4
Articolo 6	Monitoraggio	5
Articolo 7	Controlling	5
Articolo 8	Valutazione	5
Articolo 9	Assegnazione e sostegno della fornitura di prestazioni TIC.....	5
Capitolo	Disposizioni di esecuzione relative alla costituzione, alla composizione e al metodo di lavoro	6
Articolo 10	Organo di direzione politica	6
Articolo 11	Organo di direzione operativa.....	6
Articolo 12	Assemblea dei delegati.....	6
Articolo 13	Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale Svizzera	7
Articolo 14	Segreteria.....	7
Articolo 15	Gruppi di lavoro.....	8
Articolo 16	Responsabili delle prestazioni	8
Capitolo	Disposizioni di esecuzione relative alla pianificazione e alla gestione finanziaria nonché alla tenuta dei conti.....	8
Articolo 17	Principi e responsabilità	8
Articolo 18	Autorizzazione dei pagamenti.....	9
Articolo 19	Presentazione dei conti e piano contabile	9
Articolo 20	Centri di costo e unità di costo.....	9
Articolo 21	Spese	10
Articolo 22	Sistema di controllo interno.....	10
Articolo 23	Revisione	10
Capitolo	Disposizioni di esecuzione relative al finanziamento.....	10
Articolo 24	Finanziamento di base.....	10
Articolo 25	Finanziamento supplementare.....	10
Articolo 26	Finanziamento individuale di progetti e prestazioni	11
Capitolo	Disposizioni di esecuzione relative alla gestione dei rischi e alla compliance	11
Articolo 27	Gestione dei rischi.....	11
Articolo 28	Compliance	11
Capitolo	Agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera».....	12



Articolo 29 Principi della gestione	12
Allegato: panoramica relativa al ciclo strategico di pianificazione e di controlling.....	13

Capitolo Principi

Articolo 1 Basi e campo di applicazione

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ Vista la convenzione quadro di diritto pubblico del 17 dicembre 2021 concernente l'Amministrazione digitale Svizzera («convenzione quadro»; FF 2021 3030), l'organo di direzione politica emana il regolamento di gestione e finanziario.

² Il regolamento di gestione e finanziario si applica all'organo di direzione politica, all'organo di direzione operativa, all'assemblea dei delegati, all'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale Svizzera (ADS), ai gruppi di lavoro e a tutti i collaboratori della Segreteria.

³ L'allegato al regolamento di gestione e finanziario è privo di contenuto normativo, illustra unicamente i processi. In caso di eventuali contraddizioni o discrepanze fa fede unicamente il regolamento.

Articolo 2 Rappresentanza legale e diritto di firma

(Art. 2 cpv. 1, art. 2 cpv. 2, art. 4.2 cpv. 1 lett. e, art. 5.5.2 cpv. 3, art. 5.6.2 cpv. 2, art. 11.1 cpv. 3 convenzione quadro ADS)

¹ L'ADS è, secondo il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), una società semplice non dotata di personalità giuridica e domiciliata presso la Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, 3011 Berna. Fatte salve le seguenti disposizioni, gli enti responsabili partecipano al patrimonio comune dell'ADS in funzione del finanziamento di base e ne dispongono congiuntamente.

² Nelle relazioni d'affari e per quanto concerne l'acquisto, il trasferimento o l'aggravio di azioni di eOperations Svizzera SA, l'ADS agisce tramite la Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (SG-DFF). Solo l'incaricato e il segretario generale del DFF sono, con firma collettiva a due, autorizzati a rappresentarla. L'incaricato nomina un sostituto tra i membri della Segreteria. Quest'ultimo detiene il potere di rappresentanza in caso di assenza o impedimento dell'incaricato. Il segretario generale del DFF organizza la propria rappresentanza in maniera autonoma. Sono fatti salvi la previa approvazione di negozi giuridici e del trasferimento di azioni secondo i capoversi 3 e 4 di questo articolo.

³ L'incaricato sottopone previamente per approvazione all'organo di direzione operativa la conclusione di nuovi contratti quadro e di nuove dichiarazioni delle condizioni con fornitori di TIC.

⁴ L'incaricato sottopone previamente per approvazione all'organo di direzione politica ogni trasferimento o aggravio di azioni di eOperations Svizzera SA se:

- a. il trasferimento è effettuato a un azionista esistente di eOperations Svizzera SA; o
- b. il trasferimento non è effettuato a una corporazione di diritto pubblico svizzera; o
- c. l'ADS perde nell'assemblea generale, per via del trasferimento o dell'aggravio di azioni, la maggioranza qualificata di due terzi dei voti o la maggioranza dei valori nominali.

⁵ L'incaricato esercita i diritti di azionario di eOperations Svizzera SA conformemente alla strategia e al piano di attuazione vincolanti dell'ADS nonché, peraltro, in base alle istruzioni impartite dall'organo di direzione operativa. L'esercizio del diritto di voto relativo alle seguenti disposizioni dell'assemblea generale di eOperations Svizzera SA necessita quindi del previo consenso dell'organo di direzione politica:

- a. nomina o revoca di un membro del consiglio di amministrazione;
- b. decisioni importanti secondo l'articolo 704 capoverso 1 CO;

- c. fusione, scissione e trasformazione secondo la legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus; RS 221.301).

Articolo 3 Principi generali dell'amministrazione

(Art. 5.2.3, art. 5.3.3, art. 5.4.3, art. 5.6.1 cpv. 2 lett. a convenzione quadro ADS)

- ¹ L'esercizio corrisponde all'anno civile.
- ² L'organo di direzione politica, l'organo di direzione operativa e l'assemblea dei delegati stabiliscono per se stessi un regolamento relativo alle riunioni.
- ³ Le riunioni dell'organo di direzione politica, dell'organo di direzione operativa e dell'assemblea dei delegati vengono messe a verbale.
- ⁴ La discussione e la deliberazione dell'organo di direzione politica, dell'organo di direzione operativa e dell'assemblea dei delegati possono svolgersi in forma elettronica. La Segreteria garantisce in questo caso:
- l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
 - la trasmissione immediata dei pareri;
 - la possibilità per ogni partecipante di prendere parte alla discussione;
 - l'impossibilità di falsificare il risultato della votazione.

Capitolo Disposizioni di esecuzione relative al mandato di prestazioni dell'ADS

Articolo 4 Strategia

(Art. 3.1 cpv. 3 lett. d, art. 3.2 cpv. 2 lett. c, art. 3.3 cpv. 2 lett. c, art. 4.3, art. 5.2.1 cpv. 2 lett. g, art. 5.3.1 cpv. 2 lett. d, art. 5.4.1 cpv. 2 lett. c, art. 5.5.1 cpv. 2 lett. b e c convenzione quadro ADS)

L'incaricato è responsabile per lo svolgimento del processo strategico secondo le direttive dell'organo di direzione politica.

Articolo 5 Piano di attuazione

(Art. 3.1 cpv. 3 lett. e, art. 3.2 cpv. 2 lett. d, art. 3.3 cpv. 2 lett. d, art. 4.4, art. 5.2.1 cpv. 2 lett. h, art. 5.3.1 cpv. 2 lett. f, art. 5.4.1 cpv. 2 lett. c, art. 5.5.1 cpv. 2 lett. b e c convenzione quadro ADS)

- ¹ L'incaricato è responsabile per lo svolgimento del processo di redazione e di aggiornamento del piano di attuazione secondo le direttive dell'organo di direzione politica.
- ² Il piano di attuazione comprende la pianificazione dettagliata per l'anno successivo e una pianificazione di massima provvisoria per i tre anni successivi.
- ³ L'aggiornamento e la verifica annuali del piano di attuazione si svolgono come segue:
- all'inizio del secondo trimestre, l'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa fissano sulla base del monitoraggio e del controlling gli indirizzi strategici per il piano di attuazione dell'anno successivo;
 - entro la fine del secondo trimestre, gli indirizzi strategici sono sottoposti per consultazione all'assemblea dei delegati;
 - l'incaricato elabora in seguito il piano di attuazione tenendo conto dei riscontri della consultazione e rispettando le direttive dell'organo di direzione operativa;
 - nel quarto trimestre, su proposta dell'organo di direzione operativa, l'organo di direzione politica approva il piano di attuazione.

Articolo 6 Monitoraggio

(Art. 4.2 cpv. 1 lett. g, art. 4.5 cpv. 1 e 2, art. 5.5.1 cpv. 2 lett. b e c, art. 5.6.1 cpv. 2 lett. c convenzione quadro ADS)

L'incaricato è responsabile per lo svolgimento del monitoraggio e garantisce un adeguato coinvolgimento dell'organo di direzione politica, dell'organo di direzione operativa e dell'assemblea dei delegati.

Articolo 7 Controlling

(Art. 4.5 cpv. 3, art. 5.2.1 cpv. 2 lett. i, art. 5.3.1 cpv. 2 lett. e e f, art. 5.5.1 cpv. 2 lett. b e c, art. 5.6.1 cpv. 2 lett. c, art. 6.2.1 cpv. 2 lett. c convenzione quadro ADS)

¹ L'organo di direzione operativa garantisce l'esistenza, il funzionamento e l'attuazione del controlling relativo alla strategia, al piano di attuazione e alle convenzioni sulle prestazioni secondo le direttive dell'organo di direzione politica e conferisce il mandato di direzione del processo di controlling all'incaricato.

² La forma, l'entità e il contenuto del controlling, in particolare le informazioni da documentare, vengono stabiliti su proposta dell'organo di direzione operativa dall'organo di direzione politica. Il controlling comprende almeno l'avanzamento, il preventivo e i contributi agli obiettivi strategici, vale a dire l'effetto, di singole iniziative e misure nonché dell'intero piano di attuazione.

³ Il rapporto relativo al controlling è elaborato come segue:

- a. entro la fine del primo trimestre, l'incaricato prepara il rapporto relativo all'anno precedente all'attenzione dell'organo di direzione operativa. Tale rapporto contiene, se necessario, proposte di misure e funge da base per la bozza del preventivo con piano finanziario e del piano di attuazione per l'anno successivo;
- b. dopo l'approvazione da parte dell'organo di direzione operativa, l'incaricato informa l'organo di direzione politica e l'assemblea dei delegati in merito al controlling;
- c. in seguito, l'organo di direzione politica informa gli enti responsabili e i partner.

⁴ In caso di discrepanze relative al raggiungimento degli obiettivi, l'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa possono, in base alle rispettive competenze, adottare misure sulla base del controlling. A questo proposito, l'organo di direzione operativa tiene conto di eventuali proposte dell'assemblea dei delegati.

Articolo 8 Valutazione

(Art. 4.6, art. 5.2.1 cpv. 2 lett. d convenzione quadro ADS)

¹ L'organo di direzione politica garantisce una valutazione periodica della convenzione quadro, dell'organizzazione e delle prestazioni dell'ADS. La valutazione intende verificare l'effetto dell'ADS alla luce del suo mandato di prestazioni.

² La valutazione è effettuata da esperti indipendenti.

³ I risultati della valutazione vengono comunicati agli enti responsabili, ai partner, all'organo di direzione politica, all'organo di direzione operativa e all'assemblea dei delegati.

Articolo 9 Assegnazione e sostegno della fornitura di prestazioni TIC

(Art. 4.2, art. 7.2 cpv. 1, art. 7.3. cpv. 1 convenzione quadro ADS)

¹ L'ADS non fornisce prestazioni TIC proprie.

² Nell'interesse degli enti pubblici interessati, l'ADS può, nel quadro dei propri compiti, incaricare enti pubblici, fornitori di prestazioni TIC e altre organizzazioni idonee di fornire prestazioni TIC e partecipare ai costi. In alternativa, può sostenere la fornitura di tali prestazioni con l'aiuto del personale della Segreteria dell'ADS e mediante attività di coordinamento politico e tecnico, in particolare per quanto riguarda i servizi di base, le soluzioni innovative con potenziale di scalabilità e gli standard.

Capitolo Disposizioni di esecuzione relative alla costituzione, alla composizione e al metodo di lavoro

Articolo 10 Organo di direzione politica

(Art. 5.2.3 convenzione quadro ADS)

¹ L'organo di direzione politica è convocato dalla direzione congiunta, in caso di impedimento da uno dei due condirettori.

² I due condirettori definiscono congiuntamente gli affari da trattare, determinano la confidenzialità di un affare e fissano l'ordine del giorno.

³ Di regola l'invito ai partecipanti, contenente gli affari da trattare e corredato delle informazioni necessarie a tal fine, viene inviato 14 giorni prima della riunione. La Segreteria è responsabile per l'invio tempestivo dei documenti. Per motivi importanti e previo accordo tra i condirettori, essa può posticipare il termine o rinunciare all'invio preliminare di informazioni.

Articolo 11 Organo di direzione operativa

(Art. 5.3.3 convenzione quadro ADS)

¹ L'organo di direzione operativa è convocato dall'incaricato.

² L'incaricato definisce gli affari da trattare, determina la confidenzialità di un affare e fissa l'ordine del giorno.

³ Di regola l'invito ai partecipanti, contenente gli affari da trattare e corredato delle informazioni necessarie a tal fine, viene inviato 14 giorni prima della riunione. La Segreteria è responsabile per l'invio tempestivo dei documenti. Per motivi importanti, l'incaricato può decidere di posticipare il termine o di rinunciare all'invio preliminare di informazioni.

⁴ L'organo di direzione operativa designa fra i suoi membri un sostituto dell'incaricato. Il sostituto rappresenta l'incaricato nell'organo di direzione politica, nell'organo di direzione operativa, nell'assemblea dei delegati e verso l'esterno, in particolare per compiti di rappresentanza.

⁵ L'organo di direzione operativa può, sulla base della convenzione quadro e del regolamento di gestione e finanziario, emanare ulteriori regolamenti e istruzioni relativi alla concretizzazione.

⁶ L'organo di direzione operativa approva la conclusione di contratti specifici per la partecipazione degli enti pubblici che partecipano con contratti individuali.

Articolo 12 Assemblea dei delegati

Articolo 12.1 Principi del regolamento relativo alle riunioni

(Art. 5.4.2, art. 5.4.3 convenzione quadro ADS)

¹ L'assemblea dei delegati è convocata dall'incaricato.

² L'incaricato definisce gli affari da trattare, determina la confidenzialità di un affare e fissa l'ordine del giorno.

³ Di regola l'invito ai partecipanti, contenente gli affari da trattare e corredato delle informazioni necessarie a tal fine, viene inviato 30 giorni prima della riunione. La Segreteria è responsabile per l'invio tempestivo dei documenti. Per motivi importanti, l'incaricato può decidere di posticipare il termine o di rinunciare all'invio preliminare di informazioni.

⁴ I delegati sono nominati per un periodo di quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

Articolo 12.2 Numero dei seggi dei delegati di città, Comuni e relative associazioni

(Art. 5.4.2 convenzione quadro ADS)

¹ Il numero di seggi dei delegati di cui all'articolo 5.4.2 capoverso 3 della convenzione quadro viene calcolato in base alla statistica relativa alla popolazione residente permanente pubblicata il 31 dicembre dell'anno precedente dall'Ufficio federale di statistica (UST).

² Se il numero totale dei seggi dei delegati di città e Comuni nonché delle relative associazioni raggiunge quello dei Cantoni (secondo l'art. 5.4.2 cpv. 4 della convenzione quadro), città e Comuni non hanno più diritto a un simile seggio ogni 400 000 abitanti (secondo l'art. 5.4.2 cpv. 3, primo periodo della convenzione quadro). In questo caso i seggi dei delegati di città e Comuni sono ripartiti come segue (vedi precisazione all'art. 5.4.2 cpv. 4, primo e terzo periodo della convenzione quadro):

- a. all'Unione delle città svizzere e all'Associazione dei comuni svizzeri viene assegnato un seggio ciascuna;
- b. le capitali dei Cantoni ricevono un seggio ciascuna;
- c. in via prioritaria i rimanenti seggi si ripartiscono in modo da assegnare un seggio a tutte le città e a tutti i Comuni interessati; se non vi sono seggi a sufficienza, si assegna un seggio ciascuno alle città e ai Comuni più grandi (numero di abitanti);
- d. eventuali seggi tuttora scoperti vengono ripartiti in maniera proporzionale in base al numero di abitanti di città e Comuni.

³ È fatta salva la possibilità che città e Comuni si accordino in merito a una ripartizione dei seggi differente rispetto a quella descritta al capoverso 2.

Articolo 13 Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale Svizzera

(Art. 5.5.1 cpv. 1, art. 11.1 cpv. 3 convenzione quadro ADS)

¹ L'incaricato si mette a disposizione in quanto membro del consiglio direttivo della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) e soprintende allo scambio di informazioni e al coordinamento tra l'ADS e la CSI. Egli garantisce che la Segreteria dell'ADS attui la convenzione sulla fornitura di lavori di supporto della CSI.

² L'incaricato definisce l'organizzazione della Segreteria, determina i compiti dei collaboratori, prende decisioni che riguardano il personale della Segreteria nel quadro del preventivo approvato nonché può delegare i compiti elencati al capoverso 1 ai collaboratori della Segreteria.

Articolo 14 Segreteria

(Art. 5.6, art. 6.1.1 cpv. 2 lett. d convenzione quadro ADS)

¹ La Segreteria mette a verbale le decisioni dell'organo di direzione politica, dell'organo di direzione operativa, dell'assemblea dei delegati e degli eventuali gruppi di lavoro istituiti nonché documenta i risultati dei dialoghi. Le decisioni mediante circolare vengono inserite nel verbale successivo. I verbali sono sottoposti all'organo pertinente per approvazione.

² La Segreteria coadiuva l'organo di direzione politica, l'organo di direzione operativa, l'assemblea dei delegati, i gruppi di lavoro e i dialoghi nella preparazione delle riunioni e garantisce che gli inviti, corredati dei punti all'ordine del giorno, vengano inviati ai partecipanti con il necessario anticipo.

³ Su istruzione dell'incaricato, la Segreteria coadiuva la CSI nei compiti di segreteria.

⁴ La Segreteria coadiuva i gruppi di lavoro nell'adempimento dei loro compiti, che comprendono in particolare le seguenti attività:

- a. la creazione di rapporti all'attenzione dell'incaricato relativi allo stato di avanzamento;
- b. la garanzia del rispetto delle direttive dell'incaricato in relazione ai risultati;
- c. l'archiviazione e la comunicazione dei risultati.

⁵ Il luogo di lavoro della Segreteria è la Casa dei Cantoni a Berna. Dal punto di vista amministrativo, la Segreteria è aggregata alla SG-DFF e utilizza la sua infrastruttura informatica.

Articolo 15 Gruppi di lavoro

(Art. 5.3.1 cpv. 2 lett. i, art. 5.5.1 cpv. 2 lett. g, art. 6.1 convenzione quadro ADS)

¹ Il regolamento generale per i gruppi di lavoro, emanato il 28 novembre 2019 dalla CSI, si applica inoltre per analogia ai gruppi di lavoro dell'ADS, a condizione che nessuna disposizione della convenzione quadro o del rapporto di gestione e finanziario sia in contrasto con tale regolamento. L'organo di direzione operativa può emanare un nuovo regolamento.

² Di regola la Segreteria dell'ADS partecipa alle riunioni dei gruppi di lavoro.

³ I progetti dei gruppi di lavoro e il corrispondente preventivo devono essere previamente approvati dall'incaricato.

Articolo 16 Responsabili delle prestazioni

(Art. 5.3.1 cpv. 2 lett. g, art. 6.2 convenzione quadro ADS)

¹ Dopo l'approvazione da parte dell'organo di direzione operativa, l'incaricato e il segretario generale del DFF firmano collettivamente a due le convenzioni concluse con i responsabili delle prestazioni.

² Nell'ambito del piano di attuazione, l'organo di direzione operativa nomina organizzazioni idonee come responsabili delle prestazioni.

³ Alla conclusione delle convenzioni sulle prestazioni occorre verificare se sia applicabile il diritto in materia di appalti pubblici e, se del caso, quale procedura di appalto debba essere scelta.

Capitolo Disposizioni di esecuzione relative alla pianificazione e alla gestione finanziaria nonché alla tenuta dei conti

Articolo 17 Principi e responsabilità

(Art. 5.5.1 cpv. 2 lett. c, art. 7.1, art. 7.4, art. 8.2 cpv. 1 convenzione quadro ADS)

¹ I fondi sono impiegati in modo mirato, economico e sostenibile.

² L'incaricato è responsabile per lo svolgimento della pianificazione e della gestione finanziaria nonché della tenuta dei conti nel rispetto della legislazione concernente le finanze della Confederazione. L'organo di direzione politica approva i principi, i compiti, le responsabilità e il processo di pianificazione finanziaria, di gestione finanziaria e di tenuta dei conti.

³ La tenuta dei conti è assicurata dalla Segreteria dell'ADS. L'incaricato nomina un responsabile.

⁴ La tenuta dei conti comprende la fatturazione, l'incasso, i solleciti, il saldo delle spese, la contabilità, la predisposizione del conto annuale, l'allestimento del preventivo e del piano finanziario nonché il controllo del preventivo.

⁵ Nell'ambito della tenuta dei conti viene elaborata in un momento opportuno una previsione relativa al risultato annuale.

Articolo 18 Autorizzazione dei pagamenti

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ Le fatture ricevute devono essere vistate e trasmesse per il pagamento in modo tale che possano essere pagate entro la scadenza.

² Tramite il visto e l'ordine di pagamento si applica il principio del doppio controllo.

³ Il servizio che ha contratto l'impegno vista le fatture ricevute. Chi vista una fattura verifica

- a. che i dati presenti sulla fattura corrispondano alla realtà,
- b. che le prestazioni fornite soddisfino le richieste del beneficiario delle prestazioni nonché
- c. la correttezza dal punto di vista contabile.

⁴ I collaboratori della Segreteria designati dall'incaricato impartiscono l'ordine di pagamento delle fatture vistate.

⁵ Chi impartisce l'ordine di pagamento conferma con il suo visto che

- a. la fattura è legale e conforme alle norme,
- b. il visto è corretto e
- c. il credito corrispondente è disponibile.

⁶ La Segreteria paga le fatture vistate e per le quali è stato autorizzato il pagamento.

Articolo 19 Presentazione dei conti e piano contabile

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ In linea di principio, i conti sono presentati secondo il modello di presentazione dei conti della Confederazione.

² Il piano contabile per il conto economico e il conto degli investimenti nonché la struttura del bilancio si basano sul piano contabile generale armonizzato con i Cantoni (art. 33 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione [RS 611.01]).

Articolo 20 Centri di costo e unità di costo

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

La contabilità analitica è strutturata in modo tale che la trasparenza in termini di prestazioni e costi sia garantita in qualsiasi momento per ogni progetto nonché per i costi generali. Se la presentazione avviene al di fuori del sistema di gestione finanziaria, la consistenza dei dati e la tracciabilità richieste devono essere garantite per mezzo di misure organizzative adeguate.

Articolo 21 Spese

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ I regolamenti delle spese della SG-DFF si applicano all'incaricato e ai collaboratori della Segreteria.

² A determinate condizioni, i rappresentanti degli enti pubblici interessati che collaborano in gruppi di lavoro dell'ADS possono richiedere un rimborso delle spese. L'incaricato sottopone per approvazione all'organo di direzione politica un regolamento delle spese.

Articolo 22 Sistema di controllo interno

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ L'incaricato garantisce l'esistenza, il funzionamento e l'attuazione di un sistema di controllo interno. In tale ambito si attiene alle disposizioni del sistema di controllo interno in materia di contabilità e di presentazione dei conti della Confederazione.

² L'incaricato rende conto all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa del sistema di controllo interno almeno con cadenza annuale. Il rapporto annuale contiene un resoconto sul sistema di controllo interno.

Articolo 23 Revisione

(Art. 8.2 convenzione quadro ADS)

¹ L'ufficio di revisione effettua la revisione ordinaria.

² Il suo mandato può essere rinnovato.

Capitolo Disposizioni di esecuzione relative al finanziamento

Articolo 24 Finanziamento di base

(Art. 7.2 cpv. 1 e 2 convenzione quadro ADS)

Una modifica al finanziamento di base richiede un adeguamento della convenzione quadro mediante decisione comune degli enti responsabili. L'organo di direzione politica può presentare una domanda di modifica del finanziamento di base per il successivo periodo di strategia di quattro anni. A tal fine, si basa sulla valutazione dell'ADS, sul preventivo e sul piano finanziario triennale.

Articolo 25 Finanziamento supplementare

(Art. 7.2 cpv. 3 convenzione quadro ADS)

¹ Il contributo annuale al finanziamento supplementare delle singole città, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein è composto di un importo base di 2000 franchi e di un importo di 6,02 centesimi per abitante dell'ente pubblico.

² Per il calcolo del contributo per abitante è determinante il numero di abitanti indicato nell'ultima statistica relativa alla popolazione residente permanente pubblicata il 31 dicembre dell'anno precedente dall'UST.

³ Una modifica dei capoversi 1 e 2 viene comunicata agli enti responsabili che partecipano con contratti individuali almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica del regolamento.

Articolo 26 Finanziamento individuale di progetti e prestazioni

(Art. 7.3 convenzione quadro ADS)

¹ L'organo di direzione operativa decide di propria iniziativa o su richiesta di un ente pubblico partecipante se l'ADS sostiene un progetto finanziato individualmente o una prestazione, a condizione che questo sostegno sia compatibile con il suo mandato di prestazione e con il personale a disposizione.

² Nell'ambito dell'assemblea dei delegati e dei gruppi di lavoro, gli enti pubblici partecipanti all'ADS possono presentare progetti o prestazioni finanziati individualmente al fine di acquisire ulteriori collaboratori.

Capitolo Disposizioni di esecuzione relative alla gestione dei rischi e alla compliance

Articolo 27 Gestione dei rischi

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ L'incaricato garantisce l'esistenza, il funzionamento e l'attuazione di una gestione sistematica dei rischi e di un sistema di gestione della continuità operativa che, in linea di principio, si basano sulle istruzioni e sulle direttive della Confederazione.

² La gestione dei rischi comprende i metodi e i processi di identificazione, valutazione e misurazione di rischi interni ed esterni che minacciano il raggiungimento degli obiettivi dell'ADS. Tale gestione include inoltre il controllo e la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento dei rischi identificati.

³ L'incaricato rende conto all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa della situazione e dello sviluppo della gestione dei rischi almeno con cadenza annuale e, all'occorrenza, propone loro misure commisurate alle loro competenze. Il rapporto annuale contiene un resoconto sulla gestione dei rischi.

Articolo 28 Compliance

(Art. 7.1 cpv. 5 convenzione quadro ADS)

¹ L'incaricato garantisce l'esistenza, il funzionamento e l'attuazione di un sistema di gestione della compliance che si basa sulle disposizioni della Confederazione. L'organo di direzione operativa approva tale sistema.

² La regolamentazione del sistema di gestione della compliance di cui al capoverso 1 si applica a tutte le attività che si svolgono nell'ambito dell'ADS.

³ L'incaricato rende conto all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa della situazione e dello sviluppo della compliance almeno con cadenza annuale. Il rapporto annuale contiene un resoconto sulla compliance.

⁴ Un membro dell'organo di direzione politica, dell'organo di direzione operativa o di un gruppo di lavoro deve ricusarsi se lui o persone/imprese a lui vicine hanno un interesse personale in un affare o potrebbero essere imparziali per un qualsiasi altro motivo. La valutazione della necessità di una ricusazione si basa sui criteri di cui all'articolo 13 della legge del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1).



Capitolo Agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera»

(Art. 7.5 convenzione quadro ADS)


Articolo 29 Principi della gestione

¹ Al fine di accelerare la trasformazione digitale, l'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera» (agenda ADS) viene attuata con fondi supplementari.

² Per la pianificazione, la gestione, l'attuazione e il controllo dell'agenda ADS si applicano per analogia le disposizioni relative al piano di attuazione.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie nell'ambito della negoziazione del finanziamento congiunto da parte di Confederazione e Cantoni a partire dal 2024.

Allegato: panoramica relativa al ciclo strategico di pianificazione e di controlling



- ◆ Träger & Partner (T&P)
- ◆ Delegiertenversammlung (DV)
- ◆ Politisches Führungsgremium (PFG)
- ◆ Operatives Führungsgremium (OFG)
- ◆ Beauftragte(r)/Geschäftsstelle (Ges)
- ◆ Unabhängige Instanz
- ◇ Entscheidung
- Erarbeitung